

REGOLAMENTO (CE) N. 2202/94 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d'intervento per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i centri d'intervento sono stati fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione⁽³⁾; che taluni Stati membri hanno presentato domande di modifica dell'allegato predetto; che è opportuno accogliere dette domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

1) Parte « BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND »:

- nel « Land Nordrhein-Westfalen », il centro di Gelsenkirchen è soppresso per la segala;
- nel « Land Niedersachsen », i centri di Seesen e di Göttingen sono sostituiti dai centri di Bad Gandersheim e di Rosdorf;
- il centro di Altenburg è trasferito dal « Land Sachsen » al « Land Thüringen »;
- nel « Land Thüringen », il centro di Ebeleben è considerato come centro d'intervento per la segala.

2) Parte « DANMARK »:

- nella regione « Jylland », il centro di Struer è considerato come centro d'intervento per la segala;
- nella regione « Lolland », il centro di Nakskov è soppresso per la segala.

3) Parte « FRANCE »:

- nel dipartimento « Nord », il centro di Valenciennes è sostituito dal centro di Prouvy;
- nel dipartimento « Allier », il centro di Varennes-sur-Allier è soppresso per il sorgo ma è considerato come centro d'intervento per il granturco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 207 del 18. 8. 1993, pag. 1.